

Pensione Anticipata "Quota 100-102-103"



PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100-102-103»

QUOTA 100

A partire dal 1º gennaio 2019, è stata introdotta una nuova possibilità di pensionamento anticipato, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, definita «pensione Quota 100».

Possono conseguire la pensione "Quota 100" le lavoratrici e i lavoratori con contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall'Inps e nella Gestione separata dei cosiddetti parasubordinati. La norma esclude le forme previdenziali diverse quali: Casse libero professionali, Fondo Clero, Fondo esattoriali, Inpgi ecc. Anche il personale del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa viene esplicitamente escluso in quanto destinatario di un ordinamento pensionistico speciale.

Per perfezionare il requisito dei 38 anni è valutabile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione e/o ad essi equiparati (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità).

Il diritto a pensione può essere raggiunto anche con il cumulo dei periodi assicurativi (esclusi periodi casse libero professionali). Per la normativa di riferimento consulta la sezione delle prestazioni in cumulo.

È possibile accedere alla pensione «Quota 100» anche mediante l'esercizio delle facoltà di opzione al sistema contributivo e di computo nella gestione separata. Per la normativa consulta la sezione di riferimento.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti privati e autonomi possono accedere alla pensione decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta "finestra").

Diversa decorrenza viene invece prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, identificate all' art. 1, comma 2 decreto legislativo n. 165/2001.

I dipendenti di tali amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta "finestra").

Ai fini dell'accesso a pensione in "Quota 100", tali dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono presentare la domanda di collocamento a riposo all'Amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

Per il lavoratore pubblico che ha perfezionato i requisiti per l'accesso a "Quota 100", non può essere disposto il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età.

Pensione anticipata "Quota 100" triennio 2019-2021

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) la decorrenza è fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dello stesso anno solare in cui si prevede la maturazione dei requisiti.

Ai dipendenti pubblici che accedono al pensionamento in «Quota 100» il TFS/TFR viene liquidato nei termini previsti in caso di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Per conseguire la pensione in "Quota 100" è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

La pensione cosiddetta «Quota 100» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del codice civile), nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Particolari disposizioni sono previste per far fronte all'emergenza COVID-19.

QUOTA 102

La legge di Bilancio 234/2021 ha elevato di 2 anni il requisito anagrafico portandolo a 64 anni (non adeguato agli incrementi alla speranza di vita), in presenza di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Per tale prestazione rinominata pensione anticipata Quota 102, i requisiti citati sono da perfezionare entro il 31 dicembre 2022.

Possono accedere alla pensione in Quota 102 coloro i quali abbiano maturato un'anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 64 anni di età, entro il 31 dicembre 2022. Il diritto conseguito entro tale data, potrà essere esercitato anche successivamente. Ai fini del raggiungimento dei 38 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il perfezionamento dei 35 anni al netto della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, nelle gestioni in cui tale condizione è richiesta.

Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato.

Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Gli iscritti a più gestioni previdenziali, interessate dalla pensione anticipata possono perfezionare il diritto a pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti, purché non titolari di pensione in una di tali gestioni.

Non partecipano al cumulo in Quota 102 i periodi di iscrizione alle Casse di liberi professionisti, al Fondo Clero e sono esclusi i lavoratori del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa.

Va precisato che per quanto riguarda i giornalisti, poiché l'INPGI, a partire dal 1° luglio 2022 è confluito nella gestione Inps, gli iscritti al FPLD possono accedere a Quota 102.

Ai fini dell'applicazione del metodo di calcolo, l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 viene determinata considerando la contribuzione accreditata in tutte le gestioni coinvolte nel cumulo in Quota 102.

Nel caso in cui in almeno una delle gestioni interessate al cumulo viene richiesto il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia e disoccupazione, tale requisito deve essere verificato tenendo conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

